



# REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

## U.R.C. - UFFICIO REGIONALE DI CENSIMENTO

### AVVISO

**DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE AL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI PER IL DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA RISERVATO AGLI ISCRITTI:**

- **AGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI;**
- **AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI;**
- **AI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DELLA REGIONE ABRUZZO.**

#### **Finalità**

L'Ufficio Regionale di Censimento, in seguito URC, costituito con delibera di Giunta Regionale n. 533 del 12 luglio 2010 al fine di ottemperare ai compiti previsti dalla Legge 20 novembre 2009, n.166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare dall'art.17 relativo all'esecuzione e al finanziamento del 6° Censimento generale dell'Agricoltura, costituisce, tra l'altro, l'elenco dei Rilevatori per l'esecuzione delle operazioni censuarie regionali.

Gli incarichi di Rilevatore dovranno essere espletati indicativamente entro il 31 gennaio 2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Il documento di riferimento dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del Censimento generale dell'Agricoltura sul territorio regionale, in attuazione del Protocollo di intesa per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'Agricoltura sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009 e del Piano Generale di Censimento, è il Piano Regionale di Censimento (PRC) della Regione Abruzzo approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 533 del 12 luglio 2010.

#### **Art.1**

##### **Incarichi di rilevatore**

È indetta una selezione per l'attribuzione degli incarichi di Rilevatore per le operazioni connesse al 6° Censimento Generale dell'Agricoltura.

Le posizioni disponibili sono quelle risultanti vacanti a seguito di selezione interna indetta con determina SB5/32 del 13/08/2010 i cui termini di scadenza sono stati prorogati con determina SB5/36 del 15/09/2010.

Il territorio regionale è diviso su base provinciale in 32 *Zone* (**ALL. 2**), ad ognuna delle quali fa capo un Coordinatore Intercomunale di Censimento (CIC). Il candidato dovrà indicare la provincia per la quale intende concorrere, e dovrà dichiarare la propria disponibilità ad operare in qualunque zona del territorio provinciale prescelto che risulti disponibile.

L'URC procederà all'assegnazione dei Rilevatori per ogni *Zona* in ordine di graduatoria, anche per ricoprire quelle posizioni che dovessero rendersi disponibili a seguito di eventuali rinunce o destituzioni dei partecipanti al presente avviso.

Il candidato che dovesse rifiutare l'incarico di rilevatore nella *Zona* assegnata sarà collocato in coda alla graduatoria.

## **Art.2** **Compiti dei rilevatori**

I rilevatori svolgono i compiti a loro affidati dal Responsabile dell' URC

I compiti dei Rilevatori previsti nel Piano Regionale di Censimento, in seguito PRG, possono essere individuati nei seguenti:

- partecipare alle riunioni di formazione;
- contattare l'unità di rilevazione, effettuare l'intervista e compilare il questionario;
- aggiornare la lista di aziende agricole;
- effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
- effettuare le eventuali interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
- consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati all'Ufficio di Censimento;
- riferire, eventuali problematiche al CIC di riferimento.

I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle esigenze organizzative individuate dall'URC.

I rilevatori provvedono alla consegna e al ritiro dei questionari di indagine, alla loro compilazione, nonché alla esecuzione dei compiti eventualmente derivanti da circolari ISTAT.

Al momento del ritiro dei questionari e/o alla loro compilazione, i Rilevatori provvedono ad effettuare, per ciascun questionario, i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i Rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti necessari, ne danno immediata comunicazione ai rispettivi CIC.

I Rilevatori sottoscriveranno i questionari e i modelli compilati e li consegneranno ai CIC di riferimento.

I questionari che non dovessero superare i controlli dei CIC e/o che dovessero presentare problemi in fase di registrazione dei dati sul sistema appositamente predisposto dall' ISTAT, saranno riconsegnati ai rilevatori per le opportune verifiche.

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto, è fatto divieto ai Rilevatori di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. I Rilevatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione, possono essere sollevati, previa contestazione, dall'incarico.

## **Art.3** **Requisiti minimi per l'ammissione**

Gli aspiranti all'incarico di Rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione a ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali o collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati o collegi degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Regione Abruzzo;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;
- d) disponibilità ad operare nella *Zona* assegnata nell'ambito della Provincia prescelta.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio delle domande.

Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano stati destituiti, sollevati dall'incarico per inadempienze o dispensati dall'impiego presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

## **Art.4** **Presentazione della domanda**

Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di partecipazione alla selezione (**Allegato 1**), sono disponibili nelle sedi degli ordini professionali interessati e sono scaricabili dal sito internet della Regione

Abruzzo all'indirizzo <http://statistica.regione.abruzzo.it> nella sezione "Selezioni" relativa alle attività del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura.

Il presente avviso è trasmesso agli ordini professionali interessati che ne devono dare ampia diffusione tra i loro iscritti.

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, deve pervenire all'URC **entro e non oltre il decimo giorno successivo** alla pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Dati necessari:

- 1) il cognome e il nome;
- 2) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
- 3) l'attuale residenza;
- 4) l'iscrizione nelle liste elettorali e di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dell'impiego presso una pubblica amministrazione;
- 5) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti;
- 6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;
- 7) la disponibilità ad operare a tempo pieno in qualsiasi *Zona* nell'ambito della provincia prescelta e loro assegnata dall'Ufficio Regionale di Censimento (URC).
- 8) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, al quale chiedono che siano trasmesse eventuali comunicazioni e il recapito telefonico.
- 9) L'indirizzo e-mail ed il numero di telefono dell'ufficio e del cellulare.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dall'aspirante Rilevatore.

Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui istanze non contengono tutte le indicazioni di cui al schema di domanda (**Allegato 1**).

L'URC non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'URC si riserva, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445 del 28/12/2000, di effettuare l'accertamento in ordine al possesso dei requisiti di accesso.

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegate due foto tessera al fine di consentire la predisposizione dei tesserini di riconoscimento necessari per poter svolgere le operazioni censuarie presso le unità di censimento.

#### **Art.5**

#### **Trattamento dei dati sensibili**

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo stesso avverrà attraverso l'utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II dello stesso Decreto, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### **Art.6**

#### **Selezione degli aspiranti rilevatori**

L'URC, sulla base delle domande pervenute entro il termine indicato all'art. 4 3° capoverso, provvederà alla redazione di una graduatoria per ciascuna provincia.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono assegnati nelle *Zone* disponibili nell'ambito di ciascuna provincia rispettando l'ordine di graduatoria.

### **Art.7 Valutazione dei titoli**

I titoli posseduti e dichiarati nella domanda vengono valutati dall'URC secondo i seguenti punteggi:

- a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in discipline agrarie, e titoli equipollenti - **Punti 10**;
- b) laurea triennale in discipline agrarie e titoli equipollenti - **Punti 8**;
- c) diploma di perito agrario o agrotecnico - **Punti 6**;
- d) iscrizione ad albi o ordini di cui all'art. 3 lettera a) minore o uguale ad anni cinque - **Punti 6**;
- e) iscrizione ad albi o ordini di cui all'art. 3 lettera a) maggiore ad anni cinque - **Punti 2**;
- f) precedenti rilevazioni censuarie in agricoltura - **Punti 1**

Nel caso si posseggano più titoli si considera il titolo con punteggio superiore.

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di precedenza la minore età anagrafica del candidato.

### **Art.8 Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e conservazione**

La valutazione dei titoli viene effettuata dall'URC, e il responsabile URC, con proprio provvedimento approva la graduatoria finale.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.R.C dott.ssa Giulia Marchetti.

L'URC formerà una graduatoria per i Rilevatori, valutando i risultati della selezione secondo le modalità di cui all'art.7. e, in caso di parità di punteggio fra più candidati, procederà secondo quanto disposto all' art.7.

Le graduatorie finali per ciascuna provincia finali saranno pubblicate sul sito della Regione Abruzzo (<http://statistica.regione.abruzzo.it/>) sulla pagina dedicata al 6° Censimento Generale dell'Agricoltura e costituirà comunicazione per i candidati.

La graduatoria dei Rilevatori costituisce il documento di riferimento per l'assegnazione dell'incarico di Rilevatore del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura per la Regione Abruzzo, ed ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo, fino al termine delle operazioni censuarie.

La conservazione delle domande pervenute e della successiva graduatoria è affidata all'U.R.C.

### **Art.9 Attribuzione degli incarichi di rilevatore**

Gli incarichi di Rilevatore vengono conferiti dall'URC ai sensi dell'art.8 del presente avviso e non sono né rinnovabili né prorogabili.

La graduatoria ha validità solo per la rilevazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura.

Gli incarichi di Rilevatore saranno comunicati al termine delle procedure di selezione e prima dell'inizio dei corsi di formazione e avranno termine a conclusione di tutte le operazioni dell'indagine.

Il Responsabile dell'URC, a suo insindacabile giudizio, può procedere a sollevare dall'incarico, previa contestazione, i Rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione. La sostituzione del rilevatore avverrà con scorrimento della graduatoria .

A termine dell'indagine statistica, il responsabile dell'URC si riserva la possibilità di effettuare un controllo a campione sulla qualità dei dati rilevati e sull'operato dei rilevatori anche ricontattando gli intervistati allo scopo di valutare il grado di affidabilità del lavoro svolto. Qualora dovessero essere riscontrate gravi irregolarità, come il non rispetto delle modalità di rilevazione previste, al Rilevatore non verrà corrisposto alcun contributo e verrà rimosso dall'incarico.

**Art.10**  
**Corso di formazione**

Gli aspiranti Rilevatori, collocati utilmente in graduatoria, dovranno seguire un apposito corso di formazione il cui calendario di svolgimento sarà comunicato successivamente all'attribuzione degli incarichi di rilevatore.

**Art.11**  
**Trattamento giuridico-economico**

Gli incarichi di Rilevatore si configurano come rapporto di lavoro **autonomo occasionale** o **collaborazione coordinata e continuativa**.

Ai Rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo forfettario, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, e commisurato al numero di questionari correttamente e compiutamente compilati, secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale e regionale sul 6° Censimento Generale dell'Agricoltura e comunque non superiore ad euro 35,75 per questionario.

Il compenso sarà assoggettato alle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge.

**Art.12**  
**Disposizioni Finali**

I Rilevatori di cui all'art.1, sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e alla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'art. 326 del codice penale.

E' fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine. Eventuali norme del presente bando in contrasto con le disposizioni nazionali e regionali non saranno applicate. La disciplina sulle modalità organizzative e di gestione delle attività sarà successivamente individuata con apposito provvedimento del responsabile dell' URC.

E' fatto divieto di utilizzare e divulgare i dati rilevati e raccolti per scopo diverso da quello dell'incarico attribuito.

L'Aquila, li 8 novembre 2010

Il Responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento

(dott.ssa Giulia Marchetti)